

## **Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali ai sensi del d.lgs 75/2017 riservate al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Alma Mater Studiorum Università' di Bologna**

Emanato con D.R. n. 1148/2019 del 03/07/2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo n. 270 del 15.07.2019

*(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa in vigore dal 16/07/2019)*

### **Art. 1 Principi generali**

1. Il presente regolamento definisce le modalità di attivazione e svolgimento delle procedure selettive per la progressione tra le categorie, riservate al personale tecnico amministrativo assunto a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Bologna, ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
2. Le procedure di cui sopra sono volte alla valorizzazione delle competenze, capacità, professionalità ed esperienze acquisite dal personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'ateneo, coniugandole con le esigenze organizzative per la più ampia funzionalità dei servizi, nell'ottica Multicampus.
3. Le procedure si svolgono con modalità che garantiscano il rispetto dei principi di pari opportunità, imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza, nonché di quanto previsto dagli artt. 35 e 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente, dei vincoli di bilancio e del limite del 20% dei posti complessivamente previsti nei piani di fabbisogno di personale come nuove assunzioni per il triennio 2018-2020.

### **Art. 2 Modalità di attivazione delle procedure**

1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale tecnico amministrativo e dei suoi eventuali aggiornamenti annuali, nel rispetto dei punti organico assegnati annualmente dal Consiglio di Amministrazione per il reclutamento del suddetto personale e dei principi e vincoli di cui all'art. 1 co.3, il Dirigente dell'Area del Personale, sentito il Direttore Generale e analizzate le esigenze organizzative per la funzionalità dei servizi dell'Università, attiva le procedure selettive per la progressione tra categorie mediante apposito bando di selezione.
2. Il bando è pubblicato sul sito intranet dell'Ateneo per 30 gg e indica:
  - a) la categoria e l'area contrattuale, l'ambito organizzativo e il numero dei posti disponibili;
  - b) i requisiti soggettivi, generali e specifici, richiesti per l'ammissione;

- c) la modalità e il termine di presentazione delle domande;
- d) le modalità di individuazione e nomina della Commissione esaminatrice;
- e) la tipologia di prove previste;
- f) le modalità di valutazione dei titoli e delle prove e i punteggi minimi per il superamento delle prove;
- g) le modalità di comunicazione coi candidati;
- h) i motivi di esclusione, che potrà essere effettuata, in ogni fase del procedimento, con disposizione motivata e notificata all'interessato secondo quanto prescritto dal bando;
- i) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa in materia di pari opportunità, nonché le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
- j) il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990;
- k) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

### **Art. 3 Requisiti di partecipazione**

1. Può partecipare alle procedure selettive per la progressione tra le categorie, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 75/2017 il personale a tempo indeterminato dell'Università di Bologna in servizio da almeno 3 anni nella categoria immediatamente inferiore a quella bandita, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla medesima categoria.

2. I titoli di studio richiesti per l'accesso alle diverse categorie sono i seguenti:

- cat. C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- cat. D e cat. EP: laurea triennale conseguita ai sensi del D.M. n. 509/99 ovvero laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. n. 270/04, ovvero Diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99, ovvero lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM-LMCU) conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n. 270/04;

Per la categoria EP e con riferimento al posto messo a concorso è richiesta, oltre ai titoli sopra menzionati, l'abilitazione professionale o una particolare qualificazione professionale.

3. Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire o per particolari funzioni professionali, i bandi potranno prevedere specifici requisiti e/o titoli di studio o abilitazioni e/o qualificazioni, nonché l'eventuale iscrizione ad ordini professionali.

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

### **Art. 4 Commissione valutatrice**

1. La Commissione valutatrice è nominata con disposizione del Dirigente dell'Area del Personale ed è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti secondo criteri di trasparenza e di imparzialità tra esperti di comprovata competenza in relazione al profilo messo a bando, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 35, 35-bis e 53 del D.lgs. 165/2001 in tema di incompatibilità e pari opportunità. Per lo svolgimento delle prove alla commissione possono essere aggregati membri scelti tra figure professionali esperte degli aspetti motivazionali e attitudinali connessi con la posizione da ricoprire.
2. Le funzioni di segretario delle commissioni valutatrici sono svolte da una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria non inferiore alla C del CCNL Comparto Università o categorie ad essa equiparate in altri comparti della pubblica amministrazione.
3. Tutti i componenti della Commissione valutatrice non dovranno trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487.
4. Il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice e di eventuali membri aggregati è pubblicato sul sito web di Ateneo.

#### **Art. 5 Modalità di selezione**

1. La selezione avviene mediante valutazione dei titoli e delle prove di ciascun candidato, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione nel corso della prima riunione, in relazione al profilo messo a bando.
2. La Commissione dispone per la valutazione di un totale di 100 punti, così distribuiti:
  - valutazione titoli: 40 punti;
  - valutazione prove: 60 punti.
3. La valutazione positiva conseguita dal dipendente nei tre anni antecedenti il bando, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore. Inoltre, sempre con riferimento ai titoli, è valutata, purché pertinente, l'esperienza professionale maturata.
4. È onere del candidato produrre un curriculum vitae, datato, che ha valore solo conoscitivo, nonché una autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dei titoli che intende presentare ai fini della valutazione di merito.

Per le attività svolte presso l'Ateneo di Bologna, sono acquisite d'ufficio le certificazioni di tali dati dai competenti uffici.

5. Sono valutabili i titoli descritti nella seguente tabella, se attinenti all'oggetto della selezione.

TITOLI (MAX 40 PUNTI)	SPECIFICA TITOLO	PUNTEGGIO
Valutazione positiva (max 5 punti)	Valutazione positiva sui tre anni	5
	Valutazione non positiva su almeno 1 anno	0
Attività svolta e risultati conseguiti (max 24 punti)	Attività prestata nell'Ateneo di Bologna pertinente all'ambito organizzativo individuato dal bando	2 punti per anno, max 20 punti
	Incarichi di responsabilità pertinenti all'ambito organizzativo individuato dal bando e formalmente attribuiti dall'Ateneo ai sensi del CCNL di comparto (da ultimo dell'art. 91 del CCNL del 16.10.2008)	max 4 punti
Superamento di precedenti procedure selettive in UNIBO per la categoria a bando (graduatorie di concorso pubblico in corso di validità o di progressione verticale) (max 4 punti)	Posizionamento in graduatoria successivo al/ai vincitore/i	1 punto per ogni posizionamento in graduatoria (max 4 punti)
Anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella bandita (max 7 punti)	Esclusa l'anzianità necessaria per l'ammissione alla procedura	0,5 punti per anno

6. Le prove consistono in una prova orale teorico-pratica e in una prova orale motivazionale-attitudinale, a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

Nel corso delle prove per le categorie EP e D sono accertate, oltre alle conoscenze teoriche dei candidati, le capacità degli stessi di utilizzarle e applicarle alla soluzione di problemi specifici e casi concreti.

Per la categoria EP ed eventualmente per la categoria D in relazione al ruolo da ricoprire è verificato inoltre il possesso di capacità gestionali e organizzative.

7. La data, l'ora e il luogo di svolgimento delle prove potranno essere previsti direttamente a bando ovvero pubblicati sul sito intranet d'Ateneo, con preavviso di almeno 20 giorni. Detta pubblicazione ha valore di notifica per tutti i partecipanti.

8. Prima dello svolgimento delle prove e compatibilmente con il termine di preavviso di cui sopra, sono pubblicati sul sito intranet d'Ateneo i punteggi attribuiti ai candidati nella valutazione dei titoli.
9. Superano le prove orali i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo definito dal bando di selezione per ciascuna di esse.
10. Il punteggio complessivo è determinato sommando il voto dei titoli e quello delle prove.
11. Al termine della procedura selettiva la commissione stila una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.

#### **Art. 6 Approvazione degli atti e assunzione dei vincitori**

1. Accertata la regolarità dei lavori svolti dalla Commissione, la graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente dell'Area del Personale che contestualmente individua i vincitori in relazione al numero dei posti disponibili.
2. In caso di parità di merito sono applicati i titoli di preferenza individuati dal D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e in caso di parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
  - a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
  - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
  - c) dalla minore età anagrafica.
3. Il provvedimento è pubblicato sul sito intranet d'Ateneo e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
4. La graduatoria ha durata di 3 mesi e può essere utilizzata solo in caso di mancata presa di servizio, cessazione o trasferimento ad altro ente dei vincitori della selezione. Qualora un vincitore della selezione sia vincitore di un altro pubblico concorso e fruisca dell'aspettativa per passaggio ad altra pubblica amministrazione per un periodo superiore ai 3 mesi di validità della graduatoria, la durata della graduatoria è prorogata per il periodo corrispondente al periodo di aspettativa concesso.
5. Le prese di servizio sono disposte entro il limite dei posti da coprire individuati nel bando.
6. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle presenti procedure selettive non è sottoposto al periodo di prova.

#### **Art. 7 Disposizioni transitorie**

1. Nelle more dell'entrata a regime del sistema valutazione della performance e fintanto che l'Ateneo non disporrà di tre annualità di valutazione individuale per il personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato, nei bandi per le progressioni tra le categorie

emanati ai sensi del presente regolamento non sarà prevista tra i titoli la voce “Valutazione positiva”.

2. Per garantire pari opportunità di trattamento non rileva ai fini valutativi di cui al comma precedente la valutazione annuale dei risultati dei titolari degli incarichi ex art. 91 c. 3 CCNL vigente.

3. Nel regime transitorio il punteggio da destinare ai titoli è pari a 35 punti e quello complessivo a disposizione della Commissione è pari a 95 punti.

\*\*\*